

ORIGINALE



CITTÀ DI CANDELO

(PROVINCIA DI BIELLA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35
DEL 30/07/2014

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (Imu). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio** nella Sala Dott. Pier Calo Robiolio (Centro Socio-Culturale, Via Matteotti 48) è stato convocato per le ore 20:45 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	BIOLLINO Mariella	Sindaco	X	
2.	GELONE Paolo	Consigliere	X	
3.	LACCHIA Giuseppe	Consigliere	X	
4.	MINUZZO Selena	Consigliere		X
5.	VALLA Lorena	Consigliere	X	
6.	MAFFEO Valeria	Consigliere	X	
7.	DI LANZO Gabriella	Consigliere	X	
8.	PEZZIN Alberto	Consigliere	X	
9.	MACCHETTO Marzio	Consigliere	X	
10.	BELOSSI Renzo	Consigliere	X	
11.	VITALE Marco	Consigliere	X	
12.	VALLERA Erika	Consigliere	X	
13.	DELLAROLE Davide	Consigliere	X	

Partecipa il Segretario Comunale: Dr. MICHELONE Claudio.
La Signora BIOLLINO Mariella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Proposta n./ al Consiglio Comunale in data 30.07.2014

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (Imu). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2014.

IL SINDACO PRESIDENTE MARIELLA BIOLLINO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- *è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;*
- *è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;*
- *i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;*

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- *l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;*
- *l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;*
- *l'esclusione dall'Imposta dei fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola;*
- *l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011*

per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- *nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);*

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2013 , con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria così come innovata dal verbale assunto al precedente punto dell'odierno O.d.G. e dichiarato immediatamente eseguibile;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;

VISTA la Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014, ex legge finanziaria)

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito 30 aprile 2014;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministro dell'Interno 29.04.2014 per tramite del quale il termine di approvazione del Bilancio di Previsione è ulteriormente differito al 31.07.2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 , n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 47 in data 30/11/1998;

**FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI
D E L I B E R A**

1) Di variare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

*- variazione aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 elevandola al **10,20** %;*

*- variazione aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categoria A/1 – A/8 – A/9), di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 riducendola al **3,50** %;*

*- introdurre una aliquota agevolata del **9,50** % per gli immobili individuati nelle categorie catastali C/1 – C/3 – D/3;*

*- introdurre una aliquota agevolata del **9,50** % per gli immobili di categoria catastale A e relative pertinenze concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado alle seguenti condizioni:*

a) il soggetto comodatario ha stabilito nel suddetto immobile la residenza ed ha ivi la dimora abituale;

b) il comodato risulta scritto e registrato entro la data del 31/12/2013;

c) l'immobile non risulta dal comodatario sub-locato;

d) il numero massimo delle pertinenze consentite è di 3 con una per tipo delle categorie C/2 – C/6 – C/7, così come disciplinato per l'esenzione IMU delle pertinenze delle abitazioni principali.

- 2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 4) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Candelo , 23.07.2014

IL SINDACO

MARIELLA BIOLLINO

PARERE ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Il sottoscritto Dott. Claudio Michelone, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario al quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii..

Candelo, 23.07.2014

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Generale
(Dott. Claudio Michelone)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Recepiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. nr. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ss.mm.ii.;

Riconosciuto come gli interventi siano da ricondursi a quanto integralmente contenuto nel referto di registrazione il quale costituisce base riferimento fondante per quanto riportato nel presente verbale che sarà sottoposto a successiva approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di aderire alla proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;

Con voti favorevoli nr. 8, astenuti nr. 1 (Gruppo Consiliare "Buongiorno Candelo – Proposta per Biella e il Biellese": Consigliere Dellarole Davide), contrari nr. 3 (Gruppo Consiliare "Candelo Città possibile Renzo Belossi Sindaco": Belossi Renzo, Vitale Marco, Vallera Erika) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
BIOLLINO Mariella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MICHELONE Claudio

PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazione nr. 748

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.08.2014, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Toesco Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. MICHELONE Claudio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.08.2014, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.
- La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.
(oppure)

Candelo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE